



PSICOLOGI per i POPOLI – FEDERAZIONE

Iscritta nell'elenco nazionale delle Organizzazioni di Volontariato
del Dipartimento della Protezione Civile (D.P.R. 194/2001)

STATUTO dell'Associazione “Psicologi per i Popoli-Federazione”

Approvato con atto costitutivo il 15 novembre 2003
Modificato dall'Assemblea dei Soci il 17 dicembre 2006
Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 4 luglio 2010
Modificato dall'Assemblea dei Soci in data 26 febbraio 2012

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'organizzazione nazionale di volontariato denominata PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE
2. L'organizzazione ha sede in Tione di Trento, via dei Monti 36. L'eventuale variazione di sede non comporta modifiche statutarie. L'organizzazione è apartitica, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e i contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2 Finalità

L'organizzazione ha lo scopo di definire, esprimere e attuare l'unità delle associazioni territoriali di volontariato denominate “Psicologi per i Popoli” attraverso queste attività:

- a) rappresentare a livello istituzionale nazionale e internazionale le associazioni territoriali di volontariato “Psicologi per i Popoli”;
- b) svolgere attività di Protezione Civile in ambito nazionale e internazionale
- c) gestire le informazioni interne ed esterne di carattere generale, compreso il sito internet
- d) programmare i congressi nazionali e coordinare i momenti culturali e formativi nazionali in ambito di psicologia dell'emergenza e di psicologia dell'assistenza umanitaria
- e) coordinare eventuali interventi nazionali e internazionali di psicologia dell'emergenza e di psicologia dell'assistenza umanitaria in occasione di catastrofi, disastri e conflitti
- f) gestire una banca dati di psicologi disponibili a partecipare a progetti di intervento nella cooperazione internazionale e nelle emergenze umanitarie

- g) collaborare con organizzazioni non governative o altre associazioni per la selezione, formazione e supervisione degli psicologi che operano nei progetti umanitari e di cooperazione
- h) attivare procedure per la gestione di progetti e iniziative interregionali nell'ambito di emergenze catastrofiche, umanitarie e di tutela e promozione dei diritti umani.
- i) predisporre il codice etico.

Art. 3 Aderenti

1. Sono soci aderenti le associazioni territoriali di "Psicologi per i Popoli" che fanno richiesta di adesione alla federazione e la cui domanda è accolta dal comitato direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'associazione aspirante dichiara di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento della federazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - comportamenti in contrasto con i valori e le scelte fondanti della federazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti alla federazione sono a titolo gratuito.

Art. 4 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 Organi

1. Sono organi della federazione:
 - l'assemblea
 - il comitato direttivo
 - il presidente
 - la conferenza dei presidenti delle associazioni territoriali
 - il collegio dei probiviri
 - il collegio dei sindaci

Art. 6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da due rappresentanti per ognuna delle associazioni federate nella persona del loro presidente e di un membro delegato dall'associazione stessa.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente
 - eleggere i membri del comitato direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
 - eleggere i componenti del consiglio dei sindaci;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
 - deliberare l'eventuale nomina di un presidente onorario secondo le indicazioni del regolamento interno

Art. 7
Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da quattro membri dell'assemblea, oltre il presidente.
2. Il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o la conferenza dei presidenti territoriali

3. Il comitato direttivo è validamente costituito con la metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

4. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- predisporre il regolamento per il funzionamento della federazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande delle associazioni aderenti ed esprimere il parere al presidente del Comitato Direttivo per l'invio, in caso di necessità e urgenza, di un commissario;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza
- assumere il personale.

Art. 8 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto dall'assemblea a maggioranza di voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 2.

3. Il presidente rappresenta legalmente la federazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. Il presidente, sentito il comitato direttivo, nomina un commissario in caso di mancata elezione degli organi istituzionali delle associazioni territoriali. Compito del commissario è quello di indire le assemblee elettive e gestire nella vacanza istituzionale l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9 Conferenza dei Presidenti territoriali

1. La conferenza dei presidenti territoriali è composta dai presidenti delle associazioni che risultano soci della federazione.

2. La conferenza ha una funzione consultiva, propositiva e informativa rispetto agli altri organi della federazione.

3. La conferenza, a maggioranza semplice, può chiedere la convocazione del direttivo su specifiche questioni che riguardano il funzionamento operativo della federazione e partecipare ai lavori con voto consultivo
4. La conferenza può essere convocata dal presidente della federazione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, anche in concomitanza con la riunione dell'assemblea degli iscritti e del direttivo.
5. La conferenza nomina al suo interno un coordinatore

Art. 10
Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro delle associazioni aderenti;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri.

Art. 11
Tesoriere

1. Il tesoriere
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

Art. 12
Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile. Avverso lo stesso è ammesso il solo ricorso giurisdizionale.

Art. 13
Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. il collegio ha il compito di controllare i documenti di bilancio consuntivo ed esprime il suo parere che viene allegato alla presentazione del bilancio all'assemblea.

3. se previsto da specifiche Convenzioni, il rendiconto economico è soggetto a parere di un revisore contabile iscritto nell'elenco nazionale dei revisori.

Art. 14

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 15

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente e del tesoriere

Art. 16

Quota sociale

1. La quota sociale a carico delle associazioni aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art.19
Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria a maggioranza di due terzi degli aderenti all'organizzazione.

2. I beni residui, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

Art. 20
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al regolamento interno della federazione .

Testo emendato e approvato nell'Assemblea dei Soci in data 26 febbraio 2012 a Bologna, allegato al verbale dell'Assemblea.

Il presidente

Il segretario

